

Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile  
**Autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di aree forestali – Chiarimenti.**

*Ai Sindaci dei Comuni della Regione Piemonte*

*Al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato*

*Alle Province Piemontesi*

*Alle Commissioni locali per il paesaggio*

*Alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici del Piemonte*

*Agli Ordini dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali del Piemonte*

*Ai Collegi degli Agrotecnici del Piemonte*

*Ai Collegi dei Geometri del Piemonte*

*Agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Piemonte*

*Agli Ordini degli Ingegneri del Piemonte*

*Loro Sedi*

Il D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Codice)<sup>1</sup> all'art. 142 comma 1 lett. g contempla tra le aree tutelate per legge: "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227". Ai sensi dell'art. 146 del Codice, commi 1 e 2, corre l'obbligo di richiedere apposita autorizzazione per modificazioni dello stato dei luoghi "che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227<sup>2</sup> "costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del terreno diversa da quella forestale", fatte salve le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi del sopra citato art. 146 del Codice.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001e del coordinato disposto con l'art. 19 della L.r. 4/2009<sup>3</sup> le compensazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate tramite rimboschimenti, miglioramento di boschi esistenti o versamento di una quota corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo. Le eventuali deroghe all'obbligo della compensazione sono definite dalla L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 all'art. 19 comma 7. Si ricorda a tal proposito la recente circolare 2/AGR/URB del 18 febbraio 2014. Ai sensi del

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137.

<sup>2</sup> Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57".

<sup>3</sup> Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste".

regolamento forestale<sup>4</sup>, i progetti devono essere redatti da un tecnico forestale abilitato.

L'art. 19 comma 10 della L.r. 4/2009 rimanda per il calcolo economico delle compensazioni ad un regolamento applicativo da emanarsi da parte della Giunta Regionale. Tali indicazioni, ad oggi, non sono ancora state approvate e, pertanto, fino all'emanazione del regolamento le compensazioni boschive sono effettuabili esclusivamente tramite interventi di rimboschimento o miglioramento di boschi esistenti.

I criteri applicati dagli uffici regionali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche agli interventi di trasformazione boschiva, nelle more di approvazione delle linee guida regionali, prevedono per il calcolo delle compensazioni:

- Rimboschimento: Rapporto 1:1 tra superficie trasformata e superficie rimboschita;
- Miglioramento boschivo: Rapporto 1:3 tra superficie trasformata e superficie soggetta a miglioramento. Tale rapporto può essere ridotto solo se viene presentato un progetto di miglioramento che dimostri la corrispondenza con i costi di rimboschimento (1:1) comprensivi delle spese di manutenzione per i 5 anni successivi, con riferimento alle specifiche voci di costo contenute nel prezzario regionale.

Ciò premesso, tutti i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi della L.r. 32/2008<sup>5</sup>, sono tenuti a verificare, nel caso di trasformazioni boschive, la presenza del progetto di compensazione e la sua coerenza con i criteri sopra esposti, quale parte integrante della Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005<sup>6</sup>.

Il progetto di compensazione allegato all'autorizzazione paesaggistica deve rispettare le procedure autorizzative della disciplina forestale regionale. Le eventuali modifiche progettuali richieste dall'autorità forestale, costituita dai Settori forestali regionali competenti per territorio indicati in allegato, non inibiscono la validità dell'autorizzazione paesaggistica già rilasciata, ma il progetto di compensazione modificato e approvato in base alla normativa forestale deve essere inviato al soggetto competente al controllo della corretta realizzazione delle opere e prescrizioni approvate con l'autorizzazione paesaggistica. Eventuali ulteriori misure di compensazione boschiva, da parte di altre normative nazionali e regionali, vanno intese come aggiuntive e non integrative o sostitutive di quanto previsto dal D.Lgs 227/2001.

Si ricorda, infine, che il progetto di compensazione per gli interventi di trasformazione boschiva costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le deroghe di legge sopra citate. Ne consegue che eventuali autorizzazioni rilasciate in assenza di tale documento sono da ritenersi nulle e, pertanto, gli interventi conseguenti sono soggetti alle sanzioni penali previste dal Codice e dalla normativa forestale.

L'Assessore  
Alberto Valmaggia

Allegato

---

<sup>4</sup> Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R. “Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”

<sup>5</sup> Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32. (Testo coordinato) *Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).*

<sup>6</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (Relazione paesaggistica)”.

Regione Piemonte - Settori regionali forestali competenti per territorio.

NOMINATIVO	COMPETENZA TERRITORIALE	INDIRIZZO	Tel - fax
Settore Foreste	TORINO	C.so Stati Uniti, 21 10128 Torino	tel. 011 432.1223 fax 011 432.5434
	ALESSANDRIA-ASTI	Via dei Guasco, 1 15121 Alessandria	tel. 0131 285011 fax 0131 285042
	VERBANIA	Piazza Matteotti, 34 28900 Verbania	tel. 0323 407070 fax 0323 404360
	NOVARA	Via Dominioni, 4 28100 Novara	tel. 0321-666733 fax 0321 666783
Settore Gestione Proprietà forestali regionali e vivaistiche	BIELLA-VERCELLI	Via F.lli Ponti, 24 13100 Vercelli	tel. 0161 261711 fax 0161 261755
Settore Montagna	CUNEO	Corso Alcide De Gasperi, 40 12100 Cuneo	tel. 0171 319330 fax 0171 319335